

REGIONE DEL VENETO

**COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n°4)**

Parere n. 84 del 19/06/2019

Oggetto: REGOLA DI BORCA DI CADORE – Impianto idroelettrico “Ru de Rassola” – Comune di localizzazione: Borca di Cadore (BL) – Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018).

PREMESSA

In data 28/12/2017 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Regola di Borca di Cadore con sede legale in Borca di Cadore Via Roma n. 78 CAP 32040; C.F.: 92012030257 P.IVA: 01023130253, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/16, acquisita con prot. n. 540100 del 28/12/2017.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 37575 del 31/01/2018, ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e la richiesta di verifica documentale, specificando nel contempo che l'istanza di procedura di VIA, presentata ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, è da intendersi incardinata nell'ambito del procedimento unico, ai sensi del D.Lgs. 387/200 e della D.G.R. 1628/2015.

A riscontro della suddetta comunicazione la Provincia, con nota prot. n. 6455/2018 del 16/02/2018, ha comunicato di non aver potuto procedere alla verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione in quanto la Regola non ha provveduto a presentare presso la Provincia l'adeguamento della documentazione istruttoria alle prescrizioni riportate nella DGRV n. 1628/2015.

Per quanto riscontrato la Direzione Commissioni Valutazioni U.O. VIA ha comunicato alla Regola, con nota prot. 127800 del 05/04/2018, l'improcedibilità dell'istanza di VIA evidenziando che si sarebbe potuta riattivare solo al termine del suddetto adeguamento della documentazione richiesto dalla Provincia.

Con nota prot. n. 30472/2018 del 24/07/2018 la Provincia di Belluno ha comunicato che la Regola ha provveduto al suddetto perfezionamento e pertanto con nota prot. n. 339718 del 16/08/2018 la Direzione Commissioni Valutazioni U.O. VIA ha comunicato la riattivazione della procedura di VIA e richiesto al proponente il completo perfezionamento della documentazione. La Regola ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 366996 del 11/09/2018.

Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 394298 del 28/09/2018 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA – ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/11/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 11/12/2018 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

1. MIBACT – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso prot. 0000112 del 23/02/2018 (acquisito con prot. reg. n. 73095 del 26/02/2018).
2. Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 0003539 del 09/10/2018 (acquisito con prot. reg. n. 410233 del 09/10/2018);
3. Osservazioni formulate dalla Sig.ra Lucia Ruffato, pec inviata il 27/11/2018 (acquisita con prot. reg. n. 483240 del 27/11/2018);

Con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d'Incidenza ambientale dell'intervento:

- in data 28/09/2018 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 394326, la documentazione integrativa presentata dalla Regola relativa alla valutazione di incidenza ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
- la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 132903 del 24/10/2018 ha trasmesso l'esito istruttorio allegando la relazione istruttoria tecnica n. 227/2018 del 19/10/2018

Con nota prot. n. 511290 del 14/12/2018 la Direzione Commissioni Valutazioni U.O. VIA ha comunicato alla Regola di provvedere alla presentazione del progetto al pubblico secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 4/2016.

Con nota del 17/01/2019 la Regola ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni U.O. VIA la data il luogo e l'ora della suddetta presentazione. L'annuncio è stato pubblicato sul sito web della Regione Veneto.

In data 11/03/2019 è pervenuto il parere espresso dalla Direzione Operativa U.O. Forestale Est – U.O. Genio Civile di Belluno; acquisito con nota prot. n. 97761 del 11/03/2019.

DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 17/04/2019

Nella seduta del 17/04/2019 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A ha espresso parere **NON** favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

“

TENUTO CONTO della normativa vigente;

PRESO ATTO che il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato “Ru de Rassola” da realizzarsi nel comune di Borca di Cadore (BL),

PRESO ATTO che l'impianto si compone dell'opera di presa (briglia, dissabbiatore, vasca di carico), della condotta forzata interrata e della centrale di produzione,

PRESO ATTO che l'opera di presa e il primo tratto della condotta di adduzione, per circa 50 metri, rientrano nel Sito di Importanza Comunitaria IT3230017 “Monte Pelmo – Mondeval - Formin”,

TENUTO CONTO che la Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al progetto esclude il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000,

PRESO ATTO che, essendo l'opera di presa ubicata subito a valle di una cascata, non è prevista una scala di risalita per pesci,

ALLEGATO BAL DECRETO n. 56 del 30 AGO. 2019**PRESO ATTO**

che il DMV previsto di rilascio è di

- 35 l/s 1° marzo – 31 maggio e 1° settembre – 30 novembre
- 27 l/s 1° dicembre – 28 febbraio e 1° giugno – 31 agosto

CONSIDERATO

le caratteristiche del progetto e valutati gli impatti potenziali sulle componenti:

- atmosfera
- suolo e sottosuolo
- sistema idrobiologico
- ecosistemi terrestri
- paesaggio
- fattori socio-economici

TENUTO CONTO

che risultano alcune differenze relativamente ad alcuni dati tra le relazioni di progetto ed il SIA,

TENUTO CONTO

delle osservazioni, dei pareri e delle relazioni tecniche acquisiti:

Osservazione Ruffato, acquisita con nota 483240 del 27 novembre 2018 tramite Pec, da parte della signora Lucia Ruffato a nome di: Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi – Free Rivers Italia, Italia Nostra sezione di Belluno, WWF OA Terre del Piave Belluno e Treviso, Legambiente Veneto, Legambiente Piavenire, Comitato Paraltrestrade Carnia Cadore,

Parere negativo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, acquisito con nota 73095 del 26 febbraio 2018,

Parere favorevole con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali acquisito con nota 82754 del 5 marzo 2018, tramite Pec,

Parere favorevole con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali acquisito con nota 410233 del 9 ottobre 2018, tramite Pec,

Parere favorevole con prescrizioni della Direzione Operativa - Uo Forestale Est - UO Genio Civile di Belluno acquisito con nota prot. n. 97761 del 11/03/2019,

Relazione tecnica per la Valutazione di Incidenza contenente la proposta di un esito favorevole con prescrizioni, della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, trasmessa con nota prot. n. 132903 del 24/10/2018,

RICHIAMATO quanto riportato nella relazione tecnica istruttoria per la Valutazione di Incidenza in cui sono state indicate le condizioni per la realizzazione del progetto senza determinare l'insorgere di effetti significativi negativi nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario di cui al sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo – Mondeval - Formin", osservando in particolare che:

- a. gli interventi presso l'opera di presa (e in particolare la strada di accesso) determinano un'alterazione, in parte anche permanente, dei caratteri strutturali (e in particolare della sua componente abiotica) dell'habitat di interesse comunitario coinvolto (9410 "Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)";
- b. sono ammissibili solamente quelle opere ed interventi in grado di mantenere i caratteri strutturali e funzionali degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie e che, pertanto, sia vietato quanto determinerebbe una complessiva riduzione dell'estensione dei medesimi habitat e habitat di specie;
- c. la realizzazione dell'impianto idroelettrico e le opere complementari non determinino una riduzione dell'estensione degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie o uno

scadimento del relativo grado di conservazione rinvenibili nell'area del progetto (in particolare l'habitat 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)");

PRESO ATTO che nella relazione geologica non risulta sia stata condotta un'analisi approfondita relativa alla zona di attenzione contraddistinta dal simbolo della conoide, in modo da definire o escludere la pericolosità sia essa riconducibile a fenomeni geologici di colamento rapido, come le colate detritiche, oppure a fenomeni più tipicamente idraulici;

CONSIDERATO che l'area del progetto, relativa al percorso della centralina, non è interessata da aree con una classificazione della pericolosità geologica, tuttavia sono presenti delle zone di attenzione geologica derivanti dalla banca dati I.F.F.I., sia puntuali che areali. Il dissesto (cod. 0250119800), ubicato nella parte alta del versante è classificato come crollo. Tali presenze non comportano una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere, ma evidenziano una fragilità del territorio, che deve essere tenuta in debita considerazione;

CONSIDERATO che il PTCP della Provincia di Belluno individua in corrispondenza della parte alta del corso del Ru de Assola il biotopo censito al n. 60 "Ciauta Ceolié col del Fer" caratterizzato da ambienti umidi, nel quale pertanto la presenza del corso d'acqua risulta essere fondamentale per la salvaguardia delle forme ecosistemiche riconosciute di valore nel sito;

CONSIDERATO che lo stesso biotopo viene individuato nel PAT di Borca di Cadore, che inoltre attribuisce al Ru de Rasola - proprio nel tratto interessato dall'opera in progetto - la funzione di corridoio ecologico, si riporta un estratto della norma tecnica art. 8 dove viene specificato che si tratta di "... fasce riparali, ambiti fluviali, lacustri, zone umide e formazioni riparali, trattati come corridoi ecologici lineari e continui in grado di svolgere essenziali funzioni di collegamento per specie animali in riferimento alle aree nucleo. Nella realtà in oggetto questi ambiti rappresentano congiuntamente anche invariante fisiche dal punto di vista geologico e invariante ambientali e paesaggistiche per le caratteristiche fisiche ed estetiche dell'ambiente sotteso." Questo elemento di incompatibilità non è stato esaminato nel SIA. Si rammenta che ai sensi degli Atti di Indirizzo della Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 (allegati alla DGRV n. 3811 del 09.12.2009) per le invariante di natura geologica (classe b0201011) "Nel medesimo sito non vanno effettuate modifiche morfologiche ed idrologiche, se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni", per invariante paesaggistiche (classe b0202011) si intende "Caratteri specifici ed identificativi ... che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei suoi caratteri fondamentali" e per invariante ambientali (classe b0203011) si intendono "Risorse naturali ... specifiche di un luogo o territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile";

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

RICHIAMATA la pronuncia della Corte di giustizia europea 1/7/2015 n. 461, che ha precisato che il deterioramento risulta acclarato quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V della Direttiva, si degradi di una classe, anche se non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale;

VISTA la deliberazione n. 2 del 03/03/2016 con la quale il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, inserendo misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico, in particolare, il rilascio di concessioni idriche non dovrà quindi incidere negativamente sul raggiungimento

degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua e a tal fine dovranno essere assicurate adeguate garanzie di tutela;

RICHIAMATO il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, che recita quanto segue: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";

RICHIAMATO il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO

- *che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018;*
- *che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione,*
- *che i criteri contenuti nell'approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO";*
- *che in assenza di diverse indicazioni da parte delle amministrazioni, viene assegnato un valore ambientale convenzionale cautelativo (valore elevato) ai corsi d'acqua non tipizzati ai sensi del DM 131/2008 (nella parte montana dei bacini);*
- *che con nota n. 100822 del 12/03/2019 la Provincia di Belluno, nel caso di specie, ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all' "Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", produce le seguenti risultanze:*

Valore ambientale del corpo idrico interessato dalla derivazione idroelettrica

- Corpo idrico: Ru de Assola – Ru de Rossola (trattasi di corpo idrico "NON TIPIZZATO");
- Lunghezza del del C.I. Ru de Assola – Ru de Rossola: L = 5,666 km (ricavato dal reticolo idrografico presente nella Infrastruttura dati territoriali della Regione Veneto al livello c04010240012_ElementoIdrico);
- Valore ambientale del C.I. Ru de Assola – Ru de Rossola: "ELEVATO" (vedasi paragrafo 4.4 della Direttiva Derivazioni);

Stima dell'intensità dell'impatto per singola derivazione – componente idrologica

- Sottensione idroelettrica: S = 1,072 km (valore ricavato dal reticolo idrografico presente nella

Infrastruttura dati territoriali della Regione Veneto al livello c04010240012_ElementoIdrico);

- Rapporto di sottensione: $S/L = 1,072/5,666 = 0,19$ (S/L rappresenta il primo dei due parametri con i quali si entra nella tabella 5 b per definire l'intensità dell'impatto singola derivazione componente idrologica);
- Portata media derivata dall'impianto: $D = 103$ l/s (valore riportato negli atti di progetto);
- Superficie del bacino idrografico sottesa dall'opera di presa: $Sup = 4,72$ km² (valore riportato negli originari atti di progetto);
- Note riguardo alla determinazione della portata media naturale (Qn): come chiarito nell'Allegato 1 alla D.D. (vedi note pag. 24), per il calcolo della Qn (portata media naturale) si deve far riferimento alle indicazioni del Capitolo 6.2 della metodologia di definizione del deflusso ecologico per il Distretto delle Alpi Orientali, applicando il contributo medio specifico (q_{med}) riportato in tabella 10 – pag. 70, alla superficie di bacino interessata;
- Area omogenea: PV07 (vedi figura 8, pagina 71, della "Direttiva Deflussi Ecologici");
- Contributo medio specifico: $q_{med PV07} = 28$ l/s km² (vedi Addendum alla tabella 10, pagina 70, della "Direttiva Deflussi Ecologici");
- Portata media naturale: $Qn = Sup * q_{med PV07} = 4,72 * 28 = 132,2$ l/s;
- Rapporto di portata: $D_{1431} / Qn = 103 / 132,2 = 0,78$ (D/Qn rappresenta il secondo dei due parametri con i quali si entra nella tabella 5 b per definire l'intensità dell'impatto singola derivazione componente idrologica);
- Intensità impatto singola derivazione componente idrologica: **"MODERATA"**;

b) nuovo impianto collocato su un corpo idrico non ancora impattato da altre centrali idroelettriche:

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	Rapporto tra la portata media derivabile "D" e la portata media naturalizzata "Qn" del corpo idrico		
	D/Qn ≥ 0,165	0,08 ≤ D/Qn < 0,165	D/Qn < 0,08
S/L > 0,25	Alta	Moderata	Lieve
0,125 < S/L < 0,25	Moderata	Moderata	Lieve
S/L < 0,125	Lieve	Lieve	Lieve

tabella 5: determinazione classe intensità impatto delle derivazioni idroelettriche

Definizione del rischio ambientale connesso alla realizzazione dell'impianto

Noti il valore ambientale del C.I. ("ELEVATO") e l'intensità dell'impatto ("MODERATA"), si entra nella matrice di rischio riportata a pag. 14 dell'approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche (tabella 6).

Valore ambientale del CI	Intensità dell'impatto generato dalla derivazione singola /cumulo di derivazioni		
	Utile	Moderata	Alta
Devenuto	ALTO (*)	ALTO (*)	ALTO (*)
Buono	MEDIO	ALTO (*)	ALTO (*)
Sufficiente	BASSO	MEDIO	ALTO (*)
Scarso	BASSO	MEDIO	MEDIO
Cattivo	BASSO	MEDIO	MEDIO

Tabella 6: matrice del rischio ambientale per le acque superficiali

(*) E' sempre ammessa la deroga in applicazione dell'art. 47 della D.L.G. per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì sempre ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo delle località servite non servite dalla rete elettrica ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.

Come evidenziato in tabella 6, il Rischio Ambientale connesso alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto risulta essere **"ALTO"**.

CONSIDERATO che la "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico;

CONSIDERATO che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

CONSIDERATO che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato (Ru de Assola - Ru de Rossola);

CONSIDERATO che l'inserimento dell'opera di presa ai piedi della cascata modificherebbe in modo permanente un contesto di pregio paesaggistico e naturalistico;

RICHIAMATO quanto riportato nel parere espresso con nota 73095 del 26 febbraio 2018 dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso: "verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento esprime il **parere contrario** alla realizzazione del progetto dell'impianto idroelettrico "Ru de Rassola" in quanto l'impatto paesaggistico con particolare riferimento alla riduzione delle portate in alveo, risulta tale da alterare irrimediabilmente i valori paesaggistici oggetto di tutela. Si rileva inoltre che l'opera di presa verrebbe realizzata immediatamente a valle di altro impianto idroelettrico della ditta Reggelbergbau srl, attualmente interessato da analoga procedura VIA; si ritiene infatti che il sommarsi di più impianti idroelettrici e quindi di più opere di presa sulla stessa asta fluviale aumenti ulteriormente a compromissione dei valori paesaggistici e naturali della zona".

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio.

OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 192334 del 16/05/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'espressione di parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando allo stesso il termine di 10 giorni (salvo eventuale richiesta di proroga) per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni; acquisite con prot. n. 206131 del 28/05/2019.

ALLEGATO B
 AL DECRETO n. 36 del 30 AGO. 2019

La Regola di Borca di Cadore contesta che:

“Pur essendo chiare le motivazioni del diniego, avendo anche ricontrollato che le risultanze dell’applicazione della “Direttiva Derivazioni” risultassero corrette, lo riteniamo accettabile ma contestabile per le seguenti motivazioni: il progetto è stato presentato nel febbraio del 2012, da allora vi sono state svariate e mai chiare modifiche dell’iter legislativo e pertanto il modus operandi per l’ottenimento dell’autorizzazione finale è stato più volte rivisto e modificato nel tentativo di raggiungere il risultato finale. Questo ha comportato un notevole esborso economico da parte della Regola di Borca di Cadore, che rappresenta una piccola realtà territoriale, che vive dei propri piccoli introiti ma nel contempo effettua un’enorme azione di tutela del territorio.

La storia di questa piccola centralina è tristemente nota, ci siamo infatti trovati a dover progettare in concorrenza e con tempi molto ristretti, un progetto che potesse contrastare la possibilità di cancellazione della cascata, che rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti della nostra comunità, tanto da essere presente anche nello stemma araldico del Comune di Borca di Cadore.

Chiaramente la scelta progettuale ha cercato, salvaguardando l’obiettivo di vincere la concorrenza, soprattutto di tutelare l’ambiente. Ci troviamo pertanto oggi ad aver ottenuto quello che consideriamo comunque un grande successo, la salvezza della cascata, ma ad un prezzo estremamente elevato, mentre la nostra piccola derivazione, pur salvaguardando il bene ambientale, ci avrebbe permesso di recuperare almeno le spese.

Stigmatizzando quindi il fatto che le piccole comunità locali vengono abbandonate a se stesse nella difesa del territorio e spesso sono costrette a lottare contro i loro stessi Enti superiori per la difesa dell’ambiente, prendiamo atto che la Regione stessa tramite la Commissione VIA, applica la “Direttiva Derivazioni” anche su pratiche pregresse e pertanto d’ora in poi vigileremo affinché in tutto il territorio veneto non vi siano deroghe alla pedissequa applicazione della direttiva stessa.”

VALUTAZIONI

Si ribadisce che la Direttiva Derivazioni, indipendentemente dalla sua applicabilità, definisce un metodo per valutare i rischi di un’opera sull’ambiente.

Il Comitato Tecnico Regionale VIA avendo ritenuto la Direttiva Derivazioni il miglior strumento di conoscenza tecnico-scientifica, attualmente disponibile, nell’esercizio della discrezionalità tecnica per la valutazione del rischio ambientale, ha individuato, quale orientamento operativo, il riferimento ai criteri definiti dalla medesima quale ausilio tecnico all’istruttoria.

Per quanto riguarda l’osservazione della Regola relativa alla cascata, si ritiene non essere stato superato tale motivo ostativo.

Si evidenzia che la Regola di Borca di Cadore ha presentato osservazioni solo in merito all’applicazione della Direttiva Derivazioni e non sulle altre motivazioni che hanno portato all’espressione di un parere non favorevole.

VISTA anche la nota prot. 18498 del 17/06/2019 con cui la Provincia di Belluno “ribadisce in questa sede quanto già contenuto nel contributo istruttorio provinciale di cui al prot. 7745 del 12/03/2019 e nella nota regionale n. 192334 del 16/05/2019, ovvero che le indicazioni metodologiche della “Direttiva Derivazioni” possano essere utilizzate quale ausilio tecnico all’istruttoria nell’ambito della discrezionalità tecnica in capo al Comitato VIA Regionale, in applicazione dei principi comunitari dell’azione preventiva e di precauzione, al fine di verificare che la derivazione non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico, assunto in via cautelare come Elevato, in attuazione del “Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico Alpi Orientali”, evidenziando la metodologia applicata nel caso di specie un alto rischio ambientale di decadimento connesso alla realizzazione della derivazione”. Si deve considerare a questo proposito che la “Direttiva Derivazioni” ha introdotto dei criteri metodologici con i quali assicurare il non deterioramento dei corpi idrici e quindi conseguire o mantenere gli obiettivi posti dalla Direttiva 2000/60/CE, anche nella prospettiva di archiviare la fase di precontenzioso costituita dal caso PILOT 6011/ENVI/2014, e che le disposizioni contenute nella stessa “Direttiva Derivazioni” Deliberazione CIP 1/2017, art. 8, sono state qualificate come immediatamente vincolanti.

Si ritiene che le osservazioni formulate dalla Regola non superino i motivi per i quali il Comitato VIA aveva espresso parere non favorevole di compatibilità ambientale.

TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,

il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il Presidente), condividendo le valutazioni esposte dal gruppo istruttorio, esprime a maggioranza dei presenti, con voto contrario della Dott.ssa Tedeschi, la conferma del


parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.


Motivazione voto contrario della Dott.ssa Roberta Tedeschi:

"La mia posizione è contraria in quanto i pareri vengono conclusi tutti con la medesima visione che evidenzia una generica posizione contraria alla realizzazione degli impianti idroelettrici senza una specifica analisi tecnica, proponendo magari prescrizioni che possano conciliare la prioritaria tutela ambientale con la produzione di energia da fonte rinnovabile."


Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger



Il Direttore di
Unità Organizzativa V.I.A.
Ing. Gianni Carlo Silvestrin



Visto: Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Nicolò Dell'Acqua



Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luigi Masia

